

7

Fac-simile modello richiesta parere Corte dei Conti

Città dell'Aquila
Prot. n° 0020978 del 11/03/2015

USCITA

Spett.le Consiglio delle Autonomie Locali

c/o Consiglio regionale dell'Abruzzo
Via Michele Iacobucci n.4
67100 L'Aquila
affari.istituzionali@pec.crabruzzo.it

Oggetto: Richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, L.131/2003.

Il sottoscritto Massimo Cialente in qualità di Sindaco/Presidente di Provincia pro tempore del Comune e/o Provincia di Città dell'Aquila Prov AQ

RIVOLGE

La seguente richiesta di parere alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Abruzzo per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali¹:

In materia di indennizzo, art. 2041 del c.c., in favore dell'impresa, a seguito di annullamento di contratto di lavori con sentenza della Corte Europea di Giustizia recante l' accertamento che il rapporto fosse stato negoziato al di fuori delle norme di evidenza pubblica, per altro in presenza di opera pubblica che non ha determinato in favore dell'Ente alcun arricchimento concreto, in quanto l'opera stessa in parte é stata rimossa e in parte ancora resta da rimuovere, si chiede:

a) ricorrono gli estremi per applicare l'art. 2041 del cod. civ. (Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento , a indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.) ... omissis ...

b) in caso di risposta affermativa, una volta definito l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 del c.c. secondo un'ipotesi transattiva con il privato, é necessario che quest'ultima sia preceduta dal riconoscimento ex art. 194 T.U. 267/00 da parte del Consiglio, sia per la parte finanziaria che con riferimento all'utilitas per l'Ente

¹ In generale, i quesiti dovranno essere formulati in modo chiaro e completo, e corredati della documentazione ritenuta necessaria per una piena cognizione della fattispecie. Dovranno comunque essere evitate le richieste di parere finalizzate ad ottenere giudizi dalla Sezione in ordine alla sussistenza o meno di danni erariali in collegamento causale con l'adozione (o mancata adozione) di determinati atti o con l'assunzione (o omissione) di determinati comportamenti gestionali, in quanto valutazioni del genere in sede consultiva potrebbero interferire con le sfere di competenza della Procura Regionale della Corte. Né possono essere rivolti quesiti aventi ad oggetto provvedimenti già formalmente e compiutamente adottati (anche se ancora non portati a concreta esecuzione), in quanto il parere, destinato unicamente ad illuminare l'organo di amministrazione attiva, verrebbe a tradursi in una verifica postuma della legittimità dell'atto, incompatibile con il vigente regime dei controlli e con il principio dell'inammissibilità dell'esercizio "ex post" della funzione consultiva

c) per determinare il decremento patrimoniale dell'impresa, è sufficiente una semplice sommatoria dei SAL per lavori, detratto l'utile d'impresa, inoltre, la detrazione di quest'ultimo deve essere computata ex tunc o ex nunc;

d) quante e quali voci di spesa possono essere riconosciute all'impresa per reintegrarla del danno emergente senza incorrere nel danno all'erario es. sono riconoscibili le riserve sui SAL, la revisione prezzi, gli oneri per IVA, spese di progettazione e altre spese generali richieste e sostenute dall'impresa es. spese di costituzione ed esercizio della società, spese per transazioni con fornitori, autonomamente sostenute dall'impresa, sebbene pertinenti con i lavori;

Il quesito riveste il carattere della generalità e attiene a temi riguardanti la contabilità pubblica², in quanto:

il quesito concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme che incidono sugli obiettivi di finanza pubblica, la cui applicazione ha immediati riflessi sulla attività finanziaria e patrimoniale dell'ente.

Le norme riguardanti il quesito sono:

Art.2041 del cod.civ

Art. 194 T.U. 267/00

Casi di giurisprudenza afferenti il parere:

Cass. sez. Un. Civ. n. 23385/2008; Trib. Milano Sez. I, 15 febbraio 2012

Pareri dati sulla materia da altre sezioni di Controllo della Corte dei Conti³:

non rinvenuti

Data L'Aquila li 14.03.2015

IL SINDACO
Massimo Cialente

Firma del legale rappresentate

² Deve ritenersi limitata "alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. (delibera n. 5/2006 Corte dei Conti Sezione delle Autonomie)

³ Specificare se i pareri resi dalle altre Sezioni della Corte dei Conti sono contrastanti.

SIGeD_201552184837.txt

8

Si trasmette al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco del Comune dell'Aquila e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali la Deliberazione di questa Sezione n. 76/2015/PAR: "COMUNE DI L'AQUILA - INAMMISSIBILITA' OGGETTIVA DELLA RICHIESTA DI PARERE - MATERIA DI ESCLUSIVA RESPONSABILITA' E DISCREZIONALITA' DELL'ENTE."

Cordiali saluti.

Corte dei Conti

Sezione di Controllo per l'Abruzzo

Per la Segreteria

Dott.ssa Gina Maurizi

0862209063

Città dell'Aquila

Prot n° 0044862 del 21/05/2015

ENTRATA



Repubblica italiana del. n. 76/2015/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 20 maggio 2015

composta dai Magistrati:

Maria Giovanna GIORDANO	Presidente
Lucilla VALENTE	Consigliere
Nicola DI GIANNANTONIO	Consigliere (relatore)
Angelo Maria QUAGLINI	Referendario

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;


visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti,
approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni
ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994 n. 20, il decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27
della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge




FATTO

Il Sindaco del Comune di L'Aquila ha inoltrato una richiesta di parere in materia di indennizzo, ex art. 2041 del C.C., in favore di un'impresa, "a seguito di annullamento di contratto di lavori con sentenza della Corte Europea di Giustizia recante l'accertamento che il rapporto fosse stato negoziato al di fuori delle norme di evidenza pubblica".

In particolare nel parere si chiede:

- a) "Ricorrono gli estremi per applicare l'art. 2041 del C.C. (Chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un'altra persona è tenuto, nei limiti dell'arricchimento, a indennizzare quest'ultima della correlata diminuzione) ...omissis ...;
- b) in caso di risposta affermativa, una volta definito l'indennizzo ai sensi dell'art. 2041 del C.C. secondo un'ipotesi transattiva con il privato, è necessario che quest'ultima sia preceduta dal riconoscimento ex art. 194 T.U. 267/2000 da parte del Consiglio, sia per la parte finanziaria che con riferimento all'utilitas per l'Ente;
- c) per determinare il decremento patrimoniale dell'impresa è sufficiente una semplice sommatoria dei SAL per lavori, detratto l'utile d'impresa, inoltre, la detrazione di quest'ultimo deve essere computata ex tunc o ex nunc;



1. La prima di tali condizioni riguarda la legittimazione attiva del soggetto istante: Amministrazioni Pubbliche munite della potestà di invocare la funzione consultiva e per esse i relativi organi abilitati a sottoscrivere la richiesta di parere alla competente Sezione regionale (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco, o, nel caso di atti di normazione, i rispettivi Consigli regionali, provinciali, comunali);

2. la seconda e concomitante condizione di ammissibilità deve riguardare l'oggetto della questione da sottoporre a parere: *questioni generali in materia di contabilità pubblica* (atti generali, atti o schemi di atti di normazione primaria o secondaria ovvero inerenti all'interpretazione di norme vigenti, o soluzioni tecniche rivolte ad assicurare la necessaria armonizzazione nella compilazione dei bilanci e dei rendiconti, ovvero riguardanti la preventiva valutazione di formulari e scritture contabili che gli enti intendano adottare).

Entrambe, quindi, costituiscono presupposti indefettibili per l'ammissibilità alla trattazione collegiale della questione e per l'emissione del relativo parere da parte della Sezione.

Atteso che la presente richiesta proviene dal Sindaco del Comune di L'Aquila per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali nella Regione Abruzzo, la Sezione ritiene la richiesta di parere ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Per quanto attiene, invece, al punto di vista oggettivo, vale a dire al contenuto del quesito, occorre svolgere alcune considerazioni circa



funzione consultiva assume un ambito limitato alla normativa ed ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria.... Tale interpretazione è stata avvalorata dalle Sezioni Riunite in sede di controllo che, con deliberazione n. 54/CONTR/10, hanno avuto

modo di precisare che "non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione in materia di contabilità pubblica che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali".

Nella stessa decisione le SS.RR. hanno ulteriormente precisato che "né sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria comportando, direttamente o indirettamente, una spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio".

Venendo ora a trattare del limite funzionale, la succitata pronuncia informale della Sezione delle Autonomie del 2004, ha evidenziato la necessità che la funzione consultiva non pregiudichi né l'esercizio della funzione di controllo né di quella giurisdizionale. Da ciò deriva che la richiesta di parere non può implicare soluzioni incompatibili con pronunce rese o da rendere in sede di controllo.

In relazione, poi, alle funzioni di amministrazione attiva esercitate



dell'Ente richiedente.

P. Q. M.

DICHIARA

inammissibile la richiesta sottoposta dal **Sindaco del Comune**


di L'Aquila al parere della Sezione, con la riferita nota.

DISPONE


che copia della presente deliberazione, a cura della Segreteria, sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco del Comune di L'Aquila e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali.

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2015.

L'Estensore
Nicola DI GIANNANTONIO



Il Presidente
Maria Giovanna GIORDANO



Depositata in Segreteria il **20 MAG. 2015**

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Giammaria Lorella

